



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 31/01/2018

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento rimborsabile tramite cessione del quinto, stipulato in data 5 agosto 2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 26 ottobre 2015, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro per chiedere che l'intermediario sia condannato alla restituzione degli oneri anticipati e non goduti per l'importo complessivo di € 2.566,92, oltre la corresponsione degli interessi legali e la refusione delle spese per l'assistenza difensiva pari a € 500,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la congruità dei ristori riconosciuti in conteggio estintivo per € 577,20 e € 204,02 a valere rispettivamente sulla commissione in favore dell'intermediario mandante e sulla commissione di gestione, per la quale si rende disponibile a retrocedere l'ulteriore importo di € 121,82;

- la congruità dell'abbuono di € 347,13 riconosciuto in conto estintivo a titolo di "storno di provvigioni di distribuzione" per la provvigione dell'agente, calcolato in base al criterio indicato in contratto sulla "quota parte pari al 30% dell'importo indicato proporzionalmente all'abbuono degli interessi per il periodo di rateazione non goduto";

- il difetto di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso del premio assicurativo "rischio vita", da rivolgere alla società assicurativa che ha comunicato di



essere in procinto di rimborsare l'importo di € 452,12 calcolato sulla base del premio puro in base ai criteri dettati dalla legge n. 221/2012.

Ciò posto, l'intermediario si dichiara disponibile a restituire per la commissione di gestione l'ulteriore importo di € 121,82 oltre € 20,00 relativi alle spese del procedimento. Pertanto, chiede di respingere ogni maggior pretesa del ricorrente.

DIRITTO

1. Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo a parte convenuta per la richiesta di restituzione dei premi assicurativi non goduti, il Collegio ritiene che occorra mantenere fermo il principio per cui l'intermediario non può esimersi da detto rimborso ritenendo che legittimato a ciò sia la sola compagnia di assicurazione. Vale infatti quanto in argomento questo Collegio ha più volte avuto modo di precisare (cfr., *ex multis*, la decisione n. 5566/2015), stabilendo che, "quanto al premio assicurativo, va, *in limine*, rigettata l'eccezione di parte resistente sulla asserita sua carenza di legittimazione passiva ex art. 22 legge n. 221/2012 (di conversione del d.l. n. 179/2012), atteso che gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione (non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati) quanto piuttosto sull'esercizio dell'eventuale azione di regresso. Precisato questo, è appena il caso di ribadire la particolare tipologia dei rapporti oggetto della controversia. Essi si compongono, sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con una medesima controparte: mutuo da un lato, polizza assicurativa dall'altro. Tali due negozi risultano peraltro tra loro avvinti da un evidente e incontestabile legame: quello di sincronicamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico-sociale consistente nell'assicurare al sovenuto il finanziamento richiesto. (...) Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere 'risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria' (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; id., 10 luglio 2008, n. 18884). (...) In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l'assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinvengano puntuale riscontro nell'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle 'linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento'. Non consta che tali principi siano stati dal resistente osservati. Da tanto consegue il diritto del cliente al rimborso della relativa quota di premio per il periodo di copertura non goduto in esito all'estinzione anticipata del finanziamento" (in senso conforme v. anche la decisione n. 6047/2014).

2. Acquisito quindi il diritto del ricorrente a vedersi restituito dall'intermediario quanto dovuto a titolo di premi assicurativi versati e non goduti, circa le commissioni applicate, il Collegio, facendo propri i principi di cui alla decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014 e gli altri orientamenti successivamente manifestati dai Collegi, osserva:

a) la commissione dell'intermediario mandante ha natura *recurring* perché contiene attività/oneri durevoli, quali le segnalazioni di vigilanza e le operazioni di copertura dal rischio di andamento dei tassi di interesse;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

b) la commissione dell'intermediario mandatario ha anch'essa natura *recurring* per la stessa motivazione della commissione precedente, avendo riferimento all'"archiviazione delle documentazione per il periodo previsto dalla legislazione vigente";

c) la commissione dell'intermediario mandatario ha pur'essa qualificazione *recurring* per la medesima motivazione, sia perché è intitolata alla "gestione del finanziamento", sia perché esemplificativamente riferita alla gestione dell'incasso delle rate, alla gestione dei sinistri, alle spese postali;

d) la provvigione agente/mediatore è considerata *recurring* alla stregua degli orientamenti assunti dai Collegi, che qui si condividono, per la sola parte del 30%.

3. L'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta sulla base del conteggio estintivo datato 26 ottobre 2015 (estinzione anticipata al 30 novembre 2015); il conteggio estintivo allegato da entrambe le parti non indica espressamente il numero delle rate scadute. Invero, l'"importo incassato" ivi indicato corrisponde a 48 rate scadute, quindi 72 rate residue a fronte di n. 70 rate residue considerate nelle controdeduzioni, ciò in quanto sono presenti 2 quote insolute; pertanto, sono 50 le rate scadute, su cui impostare il conteggio.

4. Ai fini del calcolo di quanto dovuto al ricorrente, il Collegio osserva:

- per la commissione in favore dell'intermediario mandante, parte resistente ha provveduto già in conteggio estintivo al ristoro dell'intero importo della commissione con applicazione del criterio lineare: residuano solo € 0,30. Ha correttamente ritenuto di emendare le previsioni contrattuali che prevedevano un criterio di calcolo del ristoro alternativo a quello proporzionale e distinguevano una quota *recurring* contrapposta a quella *up front*. Nessun ulteriore pretesa può dunque avanzare al riguardo il ricorrente;

- l'importo della provvigione agente/mediatore va calcolato, come detto, sulla quota *recurring* del 30% (€ 950,40). La residua quota, qualificata come *up front*, corrisponde all'importo che, secondo fattura allegata in atti, l'intermediario ha corrisposto all'agente;

- in ordine al premio assicurativo, parte resistente afferma che l'importo che la compagnia assicurativa ha dichiarato di essere in procinto di rimborsare (€ 452,12), è stato calcolato a valere sul premio puro, in base ai criteri dettati dalla legge n. 221/2012; fermo restando che, non essendo stata documentata l'accettazione preventiva del ricorrente all'adozione di detto criterio, occorre applicare quello lineare e considerare quanto retrocesso dalla compagnia (*sub specie* riconoscimento del debito cui far seguire la prestazione) un importo da detrarre al dovuto.

Pertanto, ribadendo quanto già recentemente affermato in altra decisione (n. 17186 del 19 dicembre 2017), resa nei confronti dell'odierna parte resistente, il Collegio ritiene che al ricorrente vadano riconosciuti i seguenti importi per i seguenti titoli:

commissione intermediario mandante	€ 0,30
provvigione agente/mediatore (30%)	€ 207,57
oneri assicurativi	€ 439,97

per la somma complessiva di € 647,84, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

5. Non può essere accolta l'istanza di refusione delle spese difensive, attesa la natura seriale della questione trattata.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 647,84, oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO